

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

DECISIONE (PESC) 2022/151 DEL CONSIGLIO

del 3 febbraio 2022

relativa a un'azione dell'Unione europea a sostegno dell'evacuazione di talune persone particolarmente vulnerabili dall'Afghanistan

(GU L 25 del 4.2.2022, pag. 11)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione (PESC) 2022/2442 del Consiglio del 12 dicembre 2022	L 319	83	13.12.2022
► <u>M2</u>	Decisione (PESC) 2023/2803 del Consiglio dell'11 dicembre 2023	L 2803	1	12.12.2023



DECISIONE (PESC) 2022/151 DEL CONSIGLIO

del 3 febbraio 2022

relativa a un'azione dell'Unione europea a sostegno dell'evacuazione di talune persone particolarmente vulnerabili dall'Afghanistan

Articolo 1

Obiettivi e ambito di applicazione

1. L'Unione sostiene l'evacuazione dall'Afghanistan, tra il 1° giugno 2021 e il ►M2 31 dicembre 2024 ◀, di:

a) ex membri del personale del rappresentante speciale dell'UE per l'Afghanistan (RSUE);

b) ex membri del personale di EUPOL AFGHANISTAN;

c) le seguenti altre persone particolarmente vulnerabili:

— funzionari o altri professionisti attivi nel settore della politica o della sicurezza in Afghanistan (quali giudici, procuratori, agenti di polizia, personale militare e giornalisti) che hanno ricevuto una formazione nell'ambito delle politiche dell'Unione o che sono stati coinvolti nell'attuazione di tali politiche;

— membri del personale degli ex fornitori di EUPOL AFGHANISTAN e del RSUE; e

— membri del personale dei fornitori della delegazione dell'Unione a Kabul, impiegati in tale qualità nel periodo compreso tra il 16 agosto 2019 e il 15 agosto 2021; e

d) i coniugi a carico, i figli, i genitori e le sorelle nubili delle persone elencate nelle lettere a), b) o c).

2. L'evacuazione di cui al paragrafo 1 è organizzata e gestita dal SEAE, sotto l'autorità dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»).

3. L'alto rappresentante è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione della presente azione è di 1 990 000 EUR.

2. Tutte le spese sono gestite in conformità delle regole e delle procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, conclude il necessario accordo con il SEAE.

▼B

Articolo 3

Entrata in vigore e durata

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° giugno 2021.